

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

# L 247



Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

55° anno  
13 settembre 2012

Sommario

### II Atti non legislativi

#### REGOLAMENTI

- ★ Regolamento (UE) n. 809/2012 della Commissione, del 10 settembre 2012, recante divieto di pesca del merlano nella zona VIII per le navi battenti bandiera belga ..... 1
- ★ Regolamento (UE) n. 810/2012 della Commissione, del 10 settembre 2012, recante divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe per le navi battenti bandiera belga ..... 3
- ★ Regolamento (UE) n. 811/2012 della Commissione, del 10 settembre 2012, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone I e II per le navi battenti bandiera spagnola ..... 5
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 812/2012 della Commissione, del 12 settembre 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per determinati prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati originari del Marocco ..... 7
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 813/2012 della Commissione, del 12 settembre 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 718/2007 che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) ..... 12
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 814/2012 della Commissione, del 12 settembre 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli ..... 13

Prezzo: 3 EUR

(segue)


# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

**Rettifiche**

★ Rettifica della decisione del Comitato misto SEE n. 6/2011, del 1° aprile 2011, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE (GU L 93 del 7.4.2011) .....	15
★ Rettifica della decisione del Comitato misto SEE n. 156/2011, del 2 dicembre 2011, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE (GU L 76 del 15.3.2012) .....	15
★ Rettifica della decisione del Comitato misto SEE n. 104/2011, del 30 settembre 2011, che modifica l'allegato XIII (Trasporto) e il protocollo 37 (che contiene l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE (GU L 318 del 1.12.2011) .....	16
★ Rettifica della decisione del Comitato misto SEE n. 127/2011, del 2 dicembre 2011, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE (GU L 76 del 15.3.2012) .....	16
★ Rettifica della decisione del Comitato misto SEE n. 162/2011, del 19 dicembre 2011, che modifica l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE (GU L 76 del 15.3.2012) .....	16



## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) N. 809/2012 DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 2012

recante divieto di pesca del merlano nella zona VIII per le navi battenti bandiera belga

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 43/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock o gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali <sup>(2)</sup>, fissa i contingenti per il 2012.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2012.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2012 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2*

**Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 2012

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttore generale degli Affari marittimi  
e della pesca*

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 25 del 27.1.2012, pag. 1.

## ALLEGATO

N.	23/TQ43
Stato membro	Belgio
Stock	WHG/08.
Specie	Merlano ( <i>Merlangius merlangus</i> )
Zona	VIII
Data	10.8.2012

**REGOLAMENTO (UE) N. 810/2012 DELLA COMMISSIONE****del 10 settembre 2012****recante divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe per le navi battenti bandiera belga**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 43/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock o gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali <sup>(2)</sup>, fissa i contingenti per il 2012.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 2012

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttore generale degli Affari marittimi  
e della pesca*

(3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2012 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 25 del 27.1.2012, pag. 1.

## ALLEGATO

N.	22/TQ43
Stato membro	Belgio
Stock	ANF/8ABDE.
Specie	Rana pescatrice ( <i>Lophiidae</i> )
Zona	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIId
Data	10.8.2012

**REGOLAMENTO (UE) N. 811/2012 DELLA COMMISSIONE****del 10 settembre 2012****recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone I e II per le navi battenti bandiera spagnola**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali <sup>(2)</sup>, fissa i contingenti per il 2012.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2012.

- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2012 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 2012

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttore generale degli Affari marittimi  
e della pesca*

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 25 del 27.1.2012, pag. 55.

## ALLEGATO

N.	24/TQ44
Stato membro	Spagna
Stock	COD/1N2AB.
Specie	Merluzzo bianco ( <i>Gadus morhua</i> )
Zona	Acque norvegesi delle zone I e II
Data	10.4.2012

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 812/2012 DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 2012

**recante modifica del regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per determinati prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati originari del Marocco**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) È stato concluso un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli n. 1, 2 e 3 e dei relativi allegati e a modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra <sup>(2)</sup> («l'accordo»). L'accordo è stato approvato per conto dell'Unione con la decisione 2012/497/UE del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (2) L'accordo prevede nuovi contingenti tariffari per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati originari del Marocco. Stabilisce inoltre modifiche ai contingenti tariffari esistenti per i prodotti indicati nel regolamento (CE) n. 747/2001.
- (3) L'accordo, inoltre, non prevede più concessioni tariffarie applicabili nel quadro dei quantitativi di riferimento stabiliti nel regolamento (CE) n. 747/2001.
- (4) Occorre applicare i nuovi contingenti tariffari, le modifiche ai contingenti vigenti e la fine dei quantitativi di riferimento previsti dall'accordo. Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 747/2001.
- (5) Ai fini del calcolo dei contingenti tariffari per il primo anno di applicazione è opportuno prevedere, conformemente all'accordo, che i volumi dei contingenti tariffari il cui periodo contingente inizia prima dell'entrata in vigore dell'accordo stesso siano ridotti proporzionalmente al lasso di tempo trascorso prima di tale data.
- (6) Conformemente all'accordo, occorre che l'utilizzo mensile del contingente tariffario supplementare che si applica dal 1° novembre al 31 maggio per le importazioni

nell'Unione europea di pomodori freschi o refrigerati originari del Marocco sia limitato al 30 % del suo volume iniziale di 28 000 tonnellate di peso netto.

- (7) Dal momento che l'accordo entra in vigore il 1° ottobre 2012, il presente regolamento deve applicarsi a partire da tale data.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 747/2001 è così modificato:

- 1) l'articolo 3 bis è sostituito dal seguente:

*«Articolo 3 bis***Disposizioni specifiche per i contingenti tariffari per i pomodori originari del Marocco**

1. Per i pomodori di cui al codice NC 0702 00 00 immessi in libera pratica ogni anno nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio (di seguito denominato "campagna di commercializzazione"), i prelievi dai contingenti tariffari mensili di cui all'allegato II recanti il numero d'ordine 09.1104 durante i mesi dal 1° ottobre al 31 dicembre e dal 1° gennaio al 31 marzo sono sospesi ogni anno rispettivamente il 15 gennaio e il secondo giorno lavorativo della Commissione successivo al 1° aprile. Il giorno lavorativo seguente della Commissione, i servizi della Commissione determinano il saldo non utilizzato di ciascuno di tali contingenti tariffari e lo mettono a disposizione nell'ambito del contingente tariffario supplementare applicabile per la campagna di commercializzazione in questione con il numero d'ordine 09.1112.

A partire dalle date in cui i contingenti tariffari mensili sono sospesi, i prelievi retroattivi dai contingenti tariffari mensili sospesi applicabili nei mesi di novembre, dicembre e da gennaio a marzo e le successive restituzioni dei volumi non utilizzati ai contingenti tariffari mensili sospesi si effettuano sul contingente tariffario supplementare applicabile recante il numero d'ordine 09.1112 per la campagna di commercializzazione in questione. Il paragrafo 2 reca le disposizioni dettagliate per la gestione del contingente tariffario di cui al numero d'ordine 09.1112.

2. L'utilizzo mensile del contingente tariffario supplementare di cui all'allegato II con il numero d'ordine 09.1112 per il periodo dal 1° novembre al 31 maggio per i pomodori del codice NC 0702 00 00 originari del Marocco immessi in libera pratica nell'Unione europea è limitato al 30 % del suo volume iniziale di 28 000 tonnellate di peso netto.

<sup>(1)</sup> GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU L 241 del 7.9.2012, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 241 del 7.9.2012, pag. 2.

Il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.1112 è gestito come un contingente tariffario principale con sette sottocontingenti tariffari mensili applicabili con il numero d'ordine 09.1193.

Il beneficio di questa concessione tariffaria può essere concesso solo mediante dichiarazione del numero d'ordine 09.1193.»;

2) l'allegato II è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2012

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

---

## ALLEGATO

## «ALLEGATO II

## MAROCCO

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2011 della Commissione (GU L 282 del 28.10.2011, pag. 1). Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

## Contingenti tariffari

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto)	Dazio contingente
09.1104	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	Dall'1.10 al 31.10.2012	13 350	Esenzione <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
				Dall'1.10 al 31.10.2013	13 800	
				Dall'1.10 al 31.10.2014	14 250	
				Dall'1.10 al 31.10.2015 e per ogni periodo successivo dall'1.10 al 31.10	14 700	
09.1104	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	Dall'1.11 al 30.11.2012	34 900	Esenzione <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
				Dall'1.11 al 30.11.2013	36 100	
				Dall'1.11 al 30.11.2014	37 300	
				Dall'1.11 al 30.11.2015 e per ogni periodo successivo dall'1.11 al 30.11	38 500	
09.1104	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	Dall'1.12 al 31.12.2012	39 450	Esenzione <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
				Dall'1.12 al 31.12.2013	40 800	
				Dall'1.12 al 31.12.2014	42 150	
				Dall'1.12 al 31.12.2015 e per ogni periodo successivo dall'1.12 al 31.12	43 500	
09.1104	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	Dall'1.1 al 31.1.2013	39 450	Esenzione <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
				Dall'1.1 al 31.1.2014	40 800	
				Dall'1.1 al 31.1.2015	42 150	
				Dall'1.1 al 31.1.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.1	43 500	
09.1104	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	Dall'1.2 al 28.2.2013	39 450	Esenzione <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
				Dall'1.2 al 28.2.2014	40 800	
				Dall'1.2 al 28.2.2015	42 150	
				Dall'1.2. al 29.2.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.2 al 28/29.2	43 500	
09.1104	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	Dall'1.3 al 31.3.2013	39 450	Esenzione <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
				Dall'1.3 al 31.3.2014	40 800	
				Dall'1.3 al 31.3.2015	42 150	
				Dall'1.3 al 31.3.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.3 al 31.3	43 500	

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto)	Dazio contingente
09.1104	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	Dall'1.4 al 30.4.2013	20 700	Esenzione <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
				Dall'1.4 al 30.4.2014	21 400	
				Dall'1.4 al 30.4.2015	22 100	
				Dall'1.4 al 30.4.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.4 al 30.4	22 800	
09.1104	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	Dall'1.5 al 31.5.2013	6 250	Esenzione <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
				Dall'1.5 al 31.5.2014	6 500	
				Dall'1.5 al 31.5.2015	6 750	
				Dall'1.5 al 31.5.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.5 al 31.5	7 000	
09.1112 <sup>(3)</sup>	0702 00 00		Pomodori, freschi o refrigerati	Dall'1.11.2012 al 31.5.2013 e per ogni periodo successivo dall'1.11 al 31.5	28 000	Esenzione <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
09.1100	0703 20 00		Aglio, fresco o refrigerato	Dall'1.10 al 31.12.2012	375	Esenzione
				Dall'1.1 al 31.12.2013 e per gli anni successivi	1 500	
09.1137	0707 00 05		Cetrioli, freschi o refrigerati	Dall'1.11.2012 al 31.5.2013	15 000	Esenzione <sup>(1)</sup> <sup>(4)</sup>
				Dall'1.11.2013 al 31.5.2014	15 450	
				Dall'1.11.2014 al 31.5.2015	15 900	
				Dall'1.11.2015 al 31.5.2016	16 350	
				Dall'1.11.2016 al 31.5.2017 e per ogni periodo successivo dall'1.11 al 31.5	16 800	
09.1133	0709 93 10		Zucchine, fresche o refrigerate	Dall'1.10.2012 al 20.4.2013	50 000	Esenzione <sup>(1)</sup> <sup>(5)</sup>
				Dall'1.10.2013 al 20.4.2014	51 500	
				Dall'1.10.2014 al 20.4.2015	53 000	
				Dall'1.10.2015 al 20.4.2016	54 500	
				Dall'1.10.2016 al 20.4.2017 e per ogni periodo successivo dall'1.10 al 20.4	56 000	
09.1130	0805 20 10	05	Clementine, fresche	Dall'1.11.2012 al 28.2.2013 e per ogni periodo successivo dall'1.11 al 28/29.2	175 000	Esenzione <sup>(1)</sup> <sup>(6)</sup>
09.1118	0810 10 00		Fragole, fresche	Dall'1.4 al 30.4.2013 e per ogni periodo successivo dall'1.4 al 30.4	3 600	Esenzione

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto)	Dazio contingente
09.1101	0810 10 00		Fragole, fresche	Dall'1.5 al 31.5.2013 e per ogni periodo successivo dall'1.5 al 31.5	1 000	6,4 MIN 1,2 EUR/100 kg/ peso netto
09.1103	1702 50 00		Fruttosio chimicamente puro	Dall'1.10 al 31.12.2012	150	Esenzione
				Dall'1.1 al 31.12.2013 e per gli anni successivi	600	

(<sup>1</sup>) L'esenzione si applica soltanto alla parte ad valorem del dazio.

(<sup>2</sup>) Nell'ambito di questo contingente tariffario il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni dell'Unione europea all'OMC è ridotto a zero se il prezzo d'entrata non è inferiore a 461 EUR/t, prezzo d'entrata concordato tra l'Unione europea e il Marocco. Se il prezzo di entrata di una partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo di entrata concordato, il dazio contingente specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo di entrata concordato. Se il prezzo di entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo di entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede di OMC.

(<sup>3</sup>) Per limitare l'utilizzo mensile di tale contingente tariffario a 8 400 tonnellate di peso netto, esso è gestito come un contingente tariffario principale con sette sottocontingenti tariffari mensili applicabili con il numero d'ordine 09.1193. Per beneficiare di tale contingente tariffario occorre dichiarare soltanto il numero d'ordine del sottocontingente tariffario 09.1193.

(<sup>4</sup>) Nell'ambito di questo contingente tariffario il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni dell'Unione europea all'OMC è ridotto a zero se il prezzo d'entrata non è inferiore a 449 EUR/t, prezzo d'entrata concordato tra l'Unione europea e il Marocco. Se il prezzo di entrata di una partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo di entrata concordato, il dazio contingente specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo di entrata concordato. Se il prezzo di entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo di entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede di OMC.

(<sup>5</sup>) Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni dell'Unione europea all'OMC è ridotto a zero, se il prezzo d'entrata non è inferiore a:

- 424 EUR/t dal 1° ottobre al 31 gennaio e dal 1° al 20 aprile, che corrisponde al prezzo d'entrata concordato tra l'Unione europea e il Marocco,
- durante il periodo dal 1° febbraio al 31 marzo si applica il prezzo d'entrata OMC di 413 EUR/t, che è più favorevole del prezzo d'entrata concordato.

Se il prezzo di entrata di una partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo di entrata concordato, il dazio contingente specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo di entrata concordato. Se il prezzo di entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo di entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede di OMC.

(<sup>6</sup>) Nell'ambito di questo contingente tariffario il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni dell'Unione europea all'OMC è ridotto a zero se il prezzo d'entrata non è inferiore a 484 EUR/t, prezzo d'entrata concordato tra l'Unione europea e il Marocco. Se il prezzo di entrata di una partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo di entrata concordato, il dazio contingente specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di tale prezzo di entrata concordato. Se il prezzo di entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo di entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede di OMC.»

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 813/2012 DELLA COMMISSIONE****del 12 settembre 2012****recante modifica del regolamento (CE) n. 718/2007 che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) <sup>(1)</sup> (il «regolamento IPA»), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione, del 12 luglio 2007, che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) <sup>(2)</sup> contempla dettagliate norme di attuazione del regolamento IPA.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1292/2011 della Commissione <sup>(3)</sup> ha modificato il regolamento (CE) n. 718/2007 aumentando, tra l'altro, il prefinanziamento che la Commissione corrisponde ai paesi beneficiari delle componenti «sviluppo delle risorse umane» e «sviluppo rurale».
- (3) Il regolamento (UE) n. 1292/2011 intendeva allineare le disposizioni che disciplinano il prefinanziamento nell'ambito delle componenti «sviluppo regionale», «sviluppo delle risorse umane» e «sviluppo rurale»; nel modificare l'articolo 160, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 718/2007, si è però verificato un errore di redazione, che occorre correggere.

(4) Oltre a correggere l'errore di redazione, occorre allineare ulteriormente le disposizioni che disciplinano il prefinanziamento nell'ambito delle componenti «sviluppo regionale», «sviluppo delle risorse umane» e «sviluppo rurale», eliminando il riferimento all'articolo 42, paragrafo 1, di cui all'articolo 160, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 718/2007, che risulta superfluo.

(5) Le misure stabilite nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato IPA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 160 del regolamento (CE) n. 718/2007, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Oltre a quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'articolo 42, i pagamenti relativi al prefinanziamento ammontano al 30 % del contributo dell'Unione europea per i tre anni più recenti del programma in questione. Ove opportuno, in funzione della disponibilità dell'impegno di bilancio, il prefinanziamento può essere effettuato in due rate.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2012

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

<sup>(2)</sup> GU L 170 del 29.6.2007, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 329 del 13.12.2011, pag. 1.

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 814/2012 DELLA COMMISSIONE****del 12 settembre 2012****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2012

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*José Manuel SILVA RODRÍGUEZ  
*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	60,0
	ZZ	60,0
0707 00 05	MK	23,1
	TR	111,5
	ZZ	67,3
0709 93 10	TR	112,0
	ZZ	112,0
0805 50 10	AR	80,8
	BO	100,6
	CL	105,1
	TR	97,0
	UY	75,3
	ZA	96,8
	ZZ	92,6
0806 10 10	BA	58,9
	EG	180,7
	MK	53,3
	TN	197,3
	TR	117,4
	ZZ	121,5
0808 10 80	AR	199,7
	BR	93,9
	CA	157,8
	CL	154,1
	NZ	126,0
	US	190,4
	ZA	124,4
	ZZ	149,5
0808 30 90	AR	196,5
	CN	49,3
	TR	122,3
	ZA	156,8
	ZZ	131,2
0809 30	TR	163,2
	ZZ	163,2
0809 40 05	BA	60,9
	HR	73,9
	IL	44,5
	TR	107,6
	XS	65,6
	ZZ	70,5

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

**RETTIFICHE** **Rettifica della decisione del Comitato misto SEE n. 6/2011 del 1° aprile 2011 che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 93 del 7 aprile 2011)

La decisione del Comitato misto SEE n. 6/2011 è così modificata:

- 1) nel primo considerando le parole «decisione del Comitato misto SEE n. 146/2007 del 26 ottobre 2007 <sup>(1)</sup> al fine di integrare in tale accordo, in particolare, la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità <sup>(2)</sup>» sono sostituite dalle parole e dalla nota in calce «decisione del Comitato misto SEE n. 126/2010 del 10 novembre 2010 (\*)».

(\*) GU L 58 del 3.3.2011, pag. 84.;

- 2) dopo il quarto considerando le parole «HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE» sono sostituite dalle parole «DECIDE»;
- 3) all'articolo 1 dopo il numero «21a» sono inserite le parentesi e le parole «(Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio)»;
- 4) all'articolo 3 le parole «Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali» in corrispondenza dell'asterisco sono sostituite dalle parole «Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali».

---

 **Rettifica della decisione del Comitato misto SEE n. 156/2011, del 2 dicembre 2011, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 76 del 15 marzo 2012)

La decisione del Comitato misto SEE n. 156/2011 è così modificata:

- 1) nel settimo considerando le parole «direttiva 2003/87/CE» sono sostituite dalle parole «direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio»;
- 2) nel settimo considerando dopo le parole «direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio» è aggiunta la nota in calce n. 5 con le parole «GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.»;
- 3) all'articolo 3 le parole «La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2011 o, se posteriore, il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo» sono sostituite dalle parole «La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2012 o, se posteriore, il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo».

**Rettifica della decisione del Comitato misto SEE n. 104/2011, del 30 settembre 2011, che modifica l'allegato XIII (Trasporto) e il protocollo 37 (che contiene l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 318 del 1<sup>o</sup> dicembre 2011)

Nel quinto considerando e all'articolo 2, seconda frase, della decisione del Comitato misto n. 104/2011, le parole «comitato della rete transeuropea dei trasporti» sono sostituite dalle parole «comitato per il monitoraggio degli orientamenti e lo scambio di informazioni».

---

**Rettifica della decisione del Comitato misto SEE n. 127/2011, del 2 dicembre 2011, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 76 del 15 marzo 2012)

All'articolo 1, punto 1, della decisione del Comitato misto SEE n. 127/2011, le parole «a decorrere dal 1<sup>o</sup> luglio 2011» sono soppresse.

---

**Rettifica della decisione del Comitato misto SEE n. 162/2011 del 19 dicembre 2011 che modifica l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 76 del 15 marzo 2012)

La decisione del Comitato misto SEE n. 162/2011 è così modificata:

- 1) all'articolo 1, punto 2, lettera c), le parole «162/2011 del 19 dicembre 2011» sono aggiunte dopo le parole «decisione del Comitato misto SEE n.»;
  - 2) all'articolo 1, punto 2, lettera c), dopo le parole «che integra la direttiva 2009/28/CE» è aggiunta la nota in calce n. 4 con le parole «GU L 76 del 15.3.2012, pag. 49.»
-



## PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

### Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

[http://publications.europa.eu/others/agents/index\\_it.htm](http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm)

**EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.**

**Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>**

